DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2006

recante la composizione del gruppo di coordinamento del gas

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/791/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/67/CE ha istituito un gruppo di coordinamento del gas al fine di agevolare il coordinamento delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento. Il gruppo è composto di rappresentanti degli Stati membri e di organismi rappresentativi dell'industria interessata e dei pertinenti consumatori.

(2) Occorre stabilire la precisa composizione del gruppo di coordinamento del gas.

(3) Alla luce delle disposizioni della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE [2], debbono considerarsi rappresentativi dell'industria interessata i seguenti organismi:

— l'associazione europea rappresentativa dei grandi gestori della rete, cioè i gestori del sistema di trasporto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2003/55/CE,

— l'associazione europea rappresentativa dell'industria di approvvigionamento del gas,

— l'associazione internazionale che rappresenta i produttori di gas in Europa.

(4) Per quanto riguarda i pertinenti consumatori, occorre distinguere tre principali settori di consumatori del gas naturale:

— il settore industriale, che rappresenta il 35 % del consumo totale europeo di gas,

— il settore della produzione energetica che utilizza il gas come combustibile e che rappresenta il 22 % del consumo totale europeo di gas, e

— il settore dell'utenza domestica, che rappresenta il 39 % del consumo totale europeo di gas.

(5) Alle riunioni del gruppo di coordinamento del gas devono pertanto partecipare rappresentanti degli organismi rappresentativi di tali settori.

(6) Occorre provvedere a regolare la diffusione delle informazioni da parte dei partecipanti al gruppo, nel rispetto delle norme della Commissione sulla sicurezza, fissate nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione [3].

(7) Il gruppo di coordinamento del gas deve contribuire ad agevolare il coordinamento delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento a livello comunitario in caso di grave interruzione dell'approvvigionamento. Esso può inoltre esaminare i provvedimenti da prendere a livello nazionale per fare fronte a tale evenienza e se del caso assistere gli Stati membri nel coordinamento dei suddetti provvedimenti. Deve inoltre procedere ad uno scambio regolare di informazioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e prendere in considerazione gli aspetti pertinenti nel contesto di una grave interruzione dell'approvvigionamento,

DECIDE:

Articolo 1

Composizione del gruppo di coordinamento del gas

1. Ciascuno Stato membro può designare al massimo due rappresentanti delle proprie autorità competenti.

2. Gli organismi rappresentativi dell'industria interessata sono i seguenti:

— Gas Infrastructure Europe (GIE),

— Eurogas,

— l'Associazione internazionale di produttori di petrolio e di gas (Oil and Gas Producers — OGP).

[1] GU L 127 del 29.4.2004, pag. 92.
[2] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
[3] GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

Ciascuna di queste organizzazioni designa al massimo due rappresentanti per partecipare alle riunioni del gruppo.

3. Gli organismi rappresentativi dei pertinenti consumatori sono i seguenti:

— la Federazione internazionale dei consumatori industriali di energia (International Federation of Industrial Energy Consumers — IFIEC Europe),

— Eurelectric,

— Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC).

Ciascuna di queste organizzazioni designa al massimo due rappresentanti per partecipare alle riunioni del gruppo.

4. Si designano partecipanti alle riunioni del gruppo di coordinamento del gas per ciascuna riunione.

5. La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei nomi dei membri avvengono in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio [1].

Articolo 2

Compiti del gruppo di coordinamento del gas

I compiti del gruppo di coordinamento del gas sono i seguenti:

a) agevolare il coordinamento delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento a livello comunitario anche in caso di grave interruzione dell'approvvigionamento;

b) esaminare i provvedimenti presi a livello nazionale per fare fronte ad una grave interruzione dell'approvvigionamento e se del caso assistere gli Stati membri nel coordinamento dei suddetti provvedimenti.

Articolo 3

Funzionamento

1. Il gruppo di coordinamento del gas è presieduto dalla Commissione.

2. D'accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell'ambito di un mandato definito dal gruppo. Tali gruppi sono sciolti non appena hanno espletato il loro mandato.

3. Se lo ritiene utile o necessario, il rappresentante della Commissione può chiedere a esperti o osservatori, con competenze specifiche su una questione all'ordine del giorno, di partecipare alle deliberazioni del gruppo di coordinamento del gas o dei sottogruppi.

4. Le informazioni ottenute partecipando alle deliberazioni del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se, a giudizio della Commissione o di un altro membro del gruppo di coordinamento del gas, tali informazioni sono di natura riservata.

5. Il gruppo di coordinamento del gas e i relativi sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono assistere altri funzionari della Commissione interessati ai lavori.

6. Il gruppo di coordinamento del gas adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

7. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può pubblicare su Internet, sul sito del servizio competente della Commissione, nella lingua originale del documento di cui trattasi, riassunti, conclusioni, parte delle conclusioni o documenti di lavoro del gruppo di coordinamento del gas.

Articolo 4

Spese di riunione

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di soggiorno sostenute dai partecipanti alle riunioni del gruppo di coordinamento del gas, dagli esperti e dagli osservatori nell'ambito delle attività del gruppo, in base alle regole da essa applicate per la remunerazione degli esperti esterni.

I partecipanti alle riunioni del gruppo di coordinamento del gas, gli esperti e gli osservatori non sono remunerati per i servizi resi.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo di coordinamento del gas da parte dei servizi competenti della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2006.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione

[1] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.